

Convenzione internazionale contro la presa d'ostaggi

Conclusa a Nuova York il 17 dicembre 1979
Approvata dall'Assemblea federale il 29 novembre 1984²
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 5 marzo 1985
Entrata in vigore per la Svizzera il 4 aprile 1985
(Stato 24 settembre 2012)

Gli Stati contraenti la presente Convenzione,

Avendo presenti gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite³ concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati;

Riconoscendo in particolare che ognuno ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

Riaffermando il principio dell'uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto di disporre di sé stessi sancito nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale in merito alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, nonché nelle altre pertinenti Risoluzioni dell'Assemblea generale;

Considerando che la presa d'ostaggi è un reato che preoccupa profondamente la comunità internazionale e che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, chiunque commette un atto di presa d'ostaggi deve essere perseguito o estradato;

Convinti della necessità di sviluppare urgentemente una cooperazione internazionale tra gli Stati per quanto concerne l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci destinate a prevenire, reprimere e punire tutti gli atti di presa d'ostaggi in quanto manifestazione del terrorismo internazionale;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Commette il reato di presa d'ostaggi ai sensi della presente Convenzione chiunque s'impadronisce di una persona (in seguito denominata «ostaggio») o comunque la detiene e minaccia di ucciderla, di ferirla o di continuare a detenerla al fine di costringere un terzo, segnatamente uno Stato, un'organizzazione internazionale intergovernativa, una persona fisica o giuridica oppure un gruppo di persone, a compiere

RU 1985 429; FF 1984 I 461

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1985 428

³ RS 0.120

qualsivoglia atto o ad astenersene in quanto condizione esplicita o implicita della liberazione dell'ostaggio.

2. Si rende ugualmente colpevole di un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque:

- a) tenta di commettere un atto di presa d'ostaggi, oppure
- b) si rende complice di una persona che commette o tenta di commettere un atto di presa d'ostaggi.

Art. 2

Ogni Stato contraente reprime le infrazioni previste all'articolo 1 con pene appropriate, che tengano conto della natura grave di tali reati.

Art. 3

1. Lo Stato contraente sul cui territorio l'autore del reato detiene l'ostaggio prende tutte le misure che ritiene idonee a migliorare la sorte dell'ostaggio, segnatamente a assicurarne la liberazione e, se necessario, a facilitarne la partenza dopo la liberazione.

2. Se un oggetto ottenuto dall'autore del reato in seguito alla presa d'ostaggi entra in possesso di uno Stato contraente, questo lo restituisce appena possibile all'ostaggio o eventualmente al terzo menzionato all'articolo 1 oppure a una loro competente autorità.

Art. 4

Gli Stati contraenti collaborano alla prevenzione dei reati previsti all'articolo 1, segnatamente:

- a) prendendo tutte le misure possibili per prevenire la preparazione, sui loro territori rispettivi, di reati la cui perpetrazione è prevista all'interno o all'esterno del loro territorio, ivi comprese le misure volte a proibire sul loro territorio le attività illecite di individui, di gruppi e di organizzazioni che incoraggiano, fomentano, organizzano o commettono atti di presa d'ostaggi;
- b) scambiando informazioni e coordinando le misure amministrative e le altre misure eventualmente necessarie per prevenire la perpetrazione di questi reati.

Art. 5

1. Ogni Stato contraente prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito ai reati previsti all'articolo 1 quando questi sono perpetrati:

- a) sul suo territorio o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato;

- b) da qualsiasi suo cittadino oppure, se detto Stato lo ritiene opportuno, dagli apolidi che hanno la dimora abituale sul suo territorio;
 - c) per costringerlo a compiere un atto o a astenersene, oppure
 - d) contro un ostaggio che è cittadino di detto Stato, se quest'ultimo lo ritiene opportuno.
2. Ogni Stato contraente prende parimenti le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in merito ai reati previsti all'articolo 1 se il presunto autore del reato si trova sul suo territorio e non viene estradato verso uno qualsiasi degli Stati contemplati al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La presente Convenzione non esclude altre competenze penali esercitate in virtù della legislazione interna.

Art. 6

1. Se lo ritiene giustificato dalle circostanze, lo Stato contraente sul cui territorio si trova il presunto autore del reato assicura, conformemente alla propria legislazione, la detenzione di questa persona oppure prende ogni altra misura necessaria a garantirne la presenza durante il termine necessario per il promovimento del procedimento penale o della procedura d'extradizione. Detto Stato contraente dovrà immediatamente svolgere un'inchiesta preliminare per accertare i fatti.
2. La detenzione o le altre misure previste al paragrafo 1 del presente articolo sono notificate senza indugio, direttamente o tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:
- a) allo Stato in cui il reato è stato commesso;
 - b) allo Stato che ha subito la coazione o il tentativo di coazione;
 - c) allo Stato di cui la persona fisica o giuridica che ha subito la coazione o il tentativo di coazione ha la cittadinanza;
 - d) allo Stato di cui l'ostaggio ha la cittadinanza o sul cui territorio dimora abitualmente;
 - e) allo Stato di cui il presunto autore del reato ha la cittadinanza oppure, se questi è apolide, allo Stato sul cui territorio dimora abitualmente;
 - f) all'organizzazione internazionale intergovernativa che è stata oggetto della coazione o del tentativo di coazione;
 - g) a tutti gli altri Stati interessati.
3. Ogni persona nei cui confronti vengono prese le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo ha il diritto:
- a) di comunicare senza indugio con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui ha la cittadinanza o che è in altro modo abilitato a stabilire questo contatto oppure, se si tratta di una persona apolide, dello Stato sul cui territorio essa ha la dimora abituale;
 - b) di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato.

4. I diritti enunciati al paragrafo 3 del presente articolo devono essere esercitati nell'ambito delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio si trova il presunto autore del reato, fermo restando che queste leggi e regolamenti devono tuttavia permettere la piena realizzazione degli scopi inerenti ai diritti enunciati al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non pregiudicano il diritto di ogni Stato contraente che ha stabilito la propria competenza conformemente al paragrafo 1 b) dell'articolo 5, d'invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a entrare in contatto con il presunto autore del reato e a visitarlo.

6. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare prevista al paragrafo 1 del presente articolo ne comunica rapidamente le conclusioni agli Stati o all'organizzazione citata al paragrafo 2 del presente articolo e indica loro se intende fare uso della propria competenza.

Art. 7

Lo Stato contraente nel quale un'azione penale è stata promossa contro il presunto autore del reato ne comunica, conformemente alla propria legislazione, il risultato definitivo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati interessati e le organizzazioni internazionali intergovernative interessate.

Art. 8

1. Se non estrada il presunto autore del reato, lo Stato contraente sul cui territorio questi è stato scoperto sottopone il caso, senza eccezione alcuna e indipendentemente dal fatto che il reato sia stato o no commesso sul suo territorio, alle proprie autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, secondo una procedura conforme alla propria legislazione interna. Queste autorità decidono nelle stesse condizioni previste per le infrazioni di diritto comune di natura grave, conformemente alla legislazione interna.

2. A ogni persona contro la quale viene promosso un procedimento a causa di uno dei reati previsti all'articolo 1 è garantito un equo trattamento in ogni fase della procedura, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e garanzie previsti dalla legge dello Stato sul cui territorio essa si trova.

Art. 9

1. Una domanda d'extradizione concernente il presunto autore del reato presentata in virtù della presente Convenzione verrà respinta se lo Stato richiesto ha validi motivi per ritenere:

- a) che la domanda d'extradizione relativa a un reato previsto all'articolo 1 è stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona in considerazione della sua razza, religione, nazionalità, origine etnica o delle sue opinioni politiche, oppure
- b) che la posizione di questa persona rischia di essere aggravata:

- i) per una qualsiasi delle ragioni enunciate al capoverso a) del presente paragrafo, oppure
- ii) a causa del fatto che le competenti autorità dello Stato abilitato a esercitare i diritti di protezione non possono comunicare con questa persona.

2. Per quanto concerne i reati definiti nella presente Convenzione, le disposizioni di tutti i trattati e accordi d'extradizione applicabili tra Stati contraenti sono modificate nei rapporti tra questi Stati contraenti nella misura in cui esse siano incompatibili con la presente Convenzione.

Art. 10

1. I reati previsti all'articolo 1 sono di pieno diritto compresi quali casi d'extradizione in ogni trattato d'extradizione concluso tra Stati contraenti. Gli Stati contraenti si impegnano a considerare questi reati come casi d'extradizione in ogni trattato d'extradizione che verrà concluso tra di loro.

2. Se uno Stato contraente che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato riceve una domanda d'extradizione da parte di un altro Stato contraente con il quale non ha concluso un trattato d'extradizione, lo Stato richiesto ha la facoltà di considerare la presente Convenzione come base giuridica dell'extradizione per i reati previsti all'articolo 1. L'extradizione soggiace alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

3. Gli Stati contraenti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato considerano tra di loro questi reati come casi d'extradizione secondo le condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

4. Tra Stati contraenti, i reati previsti all'articolo 1 sono considerati ai fini dell'extradizione come commessi sia nel luogo della loro perpetrazione sia sul territorio degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 5.

Art. 11

1. Gli Stati contraenti si accordano l'assistenza giudiziaria più estesa possibile in ogni procedimento penale relativo ai reati previsti all'articolo 1, anche per quanto concerne la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi relativi all'assistenza giudiziaria previsti da qualsiasi altro trattato.

Art. 12

Nella misura in cui le Convenzioni di Ginevra del 1949⁴ per la protezione delle vittime della guerra o i Protocolli aggiuntivi⁵ a queste convenzioni sono applicabili a un determinato atto di presa d'ostaggi, e nella misura in cui gli Stati contraenti la

⁴ RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

⁵ RS 0.518.521, 0.518.522

presente Convenzione sono tenuti, in virtù di dette convenzioni, a perseguire o a consegnare l'autore della presa d'ostaggi, la presente Convenzione non si applica a un atto di presa d'ostaggi commesso nel corso di un conflitto armato ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli aggiuntivi, ivi compresi i conflitti armati previsti al paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo 1 del 1977, conflitti in cui i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di sé stessi, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite⁶ e dalla Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale in merito alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.

Art. 13

La presente Convenzione non è applicabile quando il reato viene commesso sul territorio di un unico Stato, l'ostaggio e il presunto autore del reato hanno la cittadinanza di questo Stato e il presunto autore del reato è scoperto sul territorio di questo Stato.

Art. 14

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che giustifichi la violazione dell'integrità territoriale o dell'indipendenza politica di uno Stato in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite⁷.

Art. 15

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione dei trattati sull'asilo in vigore alla data dell'adozione della Convenzione stessa per quanto concerne gli Stati che sono parte a questi trattati; uno Stato parte alla presente Convenzione non potrà tuttavia invocare questi trattati nei confronti di un altro Stato parte alla presente Convenzione che non sia nel contempo parte a questi trattati.

Art. 16

1. Ogni divergenza tra due o più Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non sia risolta da negoziati è sottoposta all'arbitrato, a richiesta di uno di questi Stati. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda d'arbitrato le parti non riescono a pervenire ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, qualsiasi parte può sottoporre il caso alla Corte internazionale di Giustizia, depositando una domanda conformemente allo Statuto della Corte⁸.

2. Ogni Stato potrà, al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del

⁶ RS 0.120

⁷ RS 0.120

⁸ RS 0.193.501

presente articolo. Gli altri Stati contraenti non saranno vincolati da dette disposizioni nei confronti di uno Stato contraente che abbia formulato tale riserva.

3. Ogni Stato contraente che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà in ogni momento ritirare questa riserva mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 17

1. La presente Convenzione resterà aperta alla firma di tutti Stati fino al 31 dicembre 1980, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York.

2. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 18

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione.

2. Nei confronti di ogni Stato che ratificherà la Convenzione o che vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del proprio strumento di ratificazione o d'adesione.

Art. 19

1. Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia produrrà effetto un anno dopo la data in cui la notificazione sarà ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 20

L'originale della Presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà pervenire copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a Nuova York il 18 dicembre 1979.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 24 settembre 2012⁹

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Afghanistan	24 settembre 2003 A	24 ottobre 2003
Albania	22 gennaio 2002 A	21 febbraio 2002
Algeria*	18 dicembre 1996 A	17 gennaio 1997
Andorra	23 settembre 2004 A	23 ottobre 2004
Antigua e Barbuda	6 agosto 1986 A	5 settembre 1986
Arabia Saudita*	8 gennaio 1991 A	7 febbraio 1991
Argentina	18 settembre 1991 A	18 ottobre 1991
Armenia	16 marzo 2004 A	15 aprile 2004
Australia	21 maggio 1990	20 giugno 1990
Austria	22 agosto 1986	21 settembre 1986
Azerbaijan	29 febbraio 2000 A	30 marzo 2000
Bahamas	4 giugno 1981 A	3 giugno 1983
Bahrein	16 settembre 2005 A	16 ottobre 2005
Bangladesh	20 maggio 2005 A	19 giugno 2005
Barbados	9 marzo 1981 A	3 giugno 1983
Belarus*	1° luglio 1987 A	31 luglio 1987
Belgio	16 aprile 1999	16 maggio 1999
Belize	14 novembre 2001 A	14 dicembre 2001
Benin	31 luglio 2003 A	30 agosto 2003
Bhutan	31 agosto 1981 A	3 giugno 1983
Bolivia	7 gennaio 2002	6 febbraio 2002
Bosnia e Erzegovina*	1° settembre 1993 S	6 marzo 1992
Botswana	8 settembre 2000 A	8 ottobre 2000
Brasile*	8 marzo 2000 A	7 aprile 2000
Brunei	18 ottobre 1988 A	17 novembre 1988
Bulgaria*	10 marzo 1988 A	9 aprile 1988
Burkina Faso	1° ottobre 2003 A	31 ottobre 2003
Cambogia	27 luglio 2006 A	26 agosto 2006
Camerun	9 marzo 1988 A	8 aprile 1988
Canada	4 dicembre 1985	3 gennaio 1986
Capo Verde	10 settembre 2002 A	10 ottobre 2002
Ceca, Repubblica	22 febbraio 1993 S	1° gennaio 1993
Centrafricana, Repubblica	9 luglio 2007 A	8 agosto 2007
Ciad	1° novembre 2006 A	1° dicembre 2006
Cile*	12 novembre 1981	3 giugno 1983
Cina*	26 gennaio 1993 A	25 febbraio 1993
Hong Kong* a	6 giugno 1997	1° luglio 1997

⁹ RU 1985 436, 1986 325, 1987 771, 1989 129, 1990 879, 2004 3605, 2005 4763, 2007 1381, 2008 659, 2010 3983, 2012 5381.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Macao ^b	3 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	13 settembre	1991 A	13 ottobre	1991
Colombia*	14 aprile	2005 A	14 maggio	2005
Comore	25 settembre	2003 A	25 ottobre	2003
Corea (Nord)*	12 novembre	2001 A	12 dicembre	2001
Corea (Sud)	4 maggio	1983 A	3 giugno	1983
Costa Rica	24 gennaio	2003 A	23 febbraio	2003
Côte d'Ivoire	22 agosto	1989 A	21 settembre	1989
Croazia	23 settembre	2003 S	8 ottobre	1991
Cuba*	15 novembre	2001 A	15 dicembre	2001
Danimarca	11 agosto	1987 A	10 settembre	1987
Dominica*	9 settembre	1986 A	9 ottobre	1986
Dominicana, Repubblica	3 ottobre	2007	2 novembre	2007
Ecuador	2 maggio	1988 A	1° giugno	1988
Egitto	2 ottobre	1981	3 giugno	1983
El Salvador*	12 febbraio	1981	3 giugno	1983
Emirati Arabi Uniti	24 settembre	2003 A	24 ottobre	2003
Estonia	8 marzo	2002 A	7 aprile	2002
Etiopia*	16 aprile	2003 A	16 maggio	2003
Fiji	15 maggio	2008 A	14 giugno	2008
Filippine	14 ottobre	1980	3 giugno	1983
Finlandia	14 aprile	1983	3 giugno	1983
Francia*	9 giugno	2000 A	9 luglio	2000
Gabon	19 aprile	2005	19 maggio	2005
Georgia	18 febbraio	2004 A	19 marzo	2004
Germania	15 dicembre	1980	3 giugno	1983
Ghana	10 novembre	1987 A	10 dicembre	1987
Giamaica	9 agosto	2005	8 settembre	2005
Giappone	8 giugno	1987	8 luglio	1987
Gibuti	1° giugno	2004 A	1° luglio	2004
Giordania*	19 febbraio	1986 A	21 marzo	1986
Grecia	18 giugno	1987	18 luglio	1987
Grenada	10 dicembre	1990 A	9 gennaio	1991
Guatemala	11 marzo	1983	3 giugno	1983
Guinea	22 dicembre	2004 A	21 gennaio	2005
Guinea-Bissau	6 agosto	2008 A	5 settembre	2008
Guinea equatoriale	7 febbraio	2003 A	9 marzo	2003
Guyana	12 settembre	2007 A	12 ottobre	2007
Haiti	17 maggio	1989	16 giugno	1989
Honduras	1° giugno	1981	3 giugno	1983
India*	7 settembre	1994 A	7 ottobre	1994
Iran*	20 novembre	2006 A	20 dicembre	2006
Irlanda	30 giugno	2005 A	30 luglio	2005
Islanda	6 luglio	1981 A	3 giugno	1983

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Isole Marshall	27 gennaio	2003 A	26 febbraio	2003
Italia* **	20 marzo	1986	19 aprile	1986
Kazakistan	21 febbraio	1996 A	22 marzo	1996
Kenya*	8 dicembre	1981 A	3 giugno	1983
Kirghizistan	2 ottobre	2003 A	1° novembre	2003
Kiribati	15 settembre	2005 A	15 ottobre	2005
Kuwait*	6 febbraio	1989 A	8 marzo	1989
Laos*	22 agosto	2002 A	21 settembre	2002
Lesotho	5 novembre	1980	3 giugno	1983
Lettonia**	14 novembre	2002 A	14 dicembre	2002
Libano*	4 dicembre	1997 A	3 gennaio	1998
Liberia	5 marzo	2003	4 aprile	2003
Libia	25 settembre	2000 A	25 ottobre	2000
Liechtenstein*	28 novembre	1994 A	28 dicembre	1994
Lituania	2 febbraio	2001 A	4 marzo	2001
Lussemburgo	29 aprile	1991	29 maggio	1991
Macedonia	12 marzo	1998 S	17 novembre	1991
Madagascar	24 settembre	2003 A	24 ottobre	2003
Malawi*	17 marzo	1986 A	16 aprile	1986
Malaysia*	29 maggio	2007 A	28 giugno	2007
Mali	8 febbraio	1990 A	10 marzo	1990
Malta	11 novembre	2001 A	11 dicembre	2001
Marocco	9 maggio	2007 A	8 giugno	2007
Mauritania	13 marzo	1998 A	12 aprile	1998
Maurizio	17 ottobre	1980	3 giugno	1983
Messico*	28 aprile	1987 A	28 maggio	1987
Micronesia	6 luglio	2004 A	5 agosto	2004
Moldova*	10 ottobre	2002 A	9 novembre	2002
Monaco	16 ottobre	2001 A	15 novembre	2001
Mongolia	9 giugno	1992 A	9 luglio	1992
Montenegro*	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico*	14 gennaio	2003 A	13 febbraio	2003
Myanmar*	4 giugno	2004 A	4 luglio	2004
Nauru	2 agosto	2005 A	1° settembre	2005
Nepal	9 marzo	1990 A	8 aprile	1990
Nicaragua	24 settembre	2003 A	24 ottobre	2003
Niger	26 ottobre	2004 A	25 novembre	2004
Niue	22 giugno	2009 A	22 luglio	2009
Norvegia	2 luglio	1981	3 giugno	1983
Nuova Zelanda	12 novembre	1985	12 dicembre	1985
Isole Cook	12 novembre	1985	12 dicembre	1985
Oman	22 luglio	1988 A	21 agosto	1988
Paesi Bassi*				
Curaçao	6 dicembre	1988	5 gennaio	1989

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)			
	Dichiarazione di successione (S)			
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	6 dicembre	1988	5 gennaio	1989
Sint Maarten	6 dicembre	1988	5 gennaio	1989
Pakistan	8 settembre	2000 A	8 ottobre	2000
Palau	14 novembre	2001 A	14 dicembre	2001
Panama	19 agosto	1982	3 giugno	1983
Papua Nuova Guinea	30 settembre	2003 A	30 ottobre	2003
Paraguay	22 settembre	2004 A	22 ottobre	2004
Perù	6 luglio	2001 A	5 agosto	2001
Polonia	25 maggio	2000 A	24 giugno	2000
Portogallo**	6 luglio	1984	5 agosto	1984
Qatar*	11 settembre	2012 A	11 ottobre	2012
Regno Unito	22 dicembre	1982	3 giugno	1983
Territori sotto la sovranità territoriale del Regno Unito	22 dicembre	1982	3 giugno	1983
Romania	17 maggio	1990 A	16 giugno	1990
Ruanda	13 maggio	2002 A	12 giugno	2002
Russia	11 giugno	1987 A	11 luglio	1987
Saint Kitts e Nevis	17 gennaio	1991 A	16 febbraio	1991
Saint Vincent e Grenadine	12 settembre	2000 A	12 ottobre	2000
São Tomé e Príncipe	23 agosto	2006 A	22 settembre	2006
Seicelle	12 novembre	2003 A	12 dicembre	2003
Senegal	10 marzo	1987	9 aprile	1987
Serbia*	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	26 settembre	2003 A	26 ottobre	2003
Singapore*	22 ottobre	2010 A	21 novembre	2010
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Spagna**	26 marzo	1984 A	25 aprile	1984
Sri Lanka	8 settembre	2000 A	8 ottobre	2000
Stati Uniti	7 dicembre	1984	6 gennaio	1985
Sudafrica	23 settembre	2003 A	23 ottobre	2003
Sudan	19 giugno	1990 A	19 luglio	1990
Suriname	5 novembre	1981	3 giugno	1983
Svezia	15 gennaio	1981	3 giugno	1983
Svizzera*	5 marzo	1985	4 aprile	1985
Swaziland	4 aprile	2003 A	4 maggio	2003
Tagikistan	6 maggio	2002 A	5 giugno	2002
Tanzania	22 gennaio	2003 A	21 febbraio	2003
Thailandia*	2 ottobre	2007 A	1° novembre	2007
Togo	25 luglio	1986	24 agosto	1986
Tonga	9 dicembre	2002 A	8 gennaio	2003
Trinidad e Tobago	1° aprile	1981 A	3 giugno	1983
Tunisia*	18 giugno	1997 A	18 luglio	1997

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Turchia*	15 agosto	1989 A	14 settembre	1989
Turkmenistan	25 giugno	1999 A	25 luglio	1999
Ucraina*	19 giugno	1987 A	19 luglio	1987
Uganda	5 novembre	2003	5 dicembre	2003
Ungheria	2 settembre	1987 A	2 ottobre	1987
Uruguay	4 marzo	2003 A	3 aprile	2003
Uzbekistan	19 gennaio	1998 A	18 febbraio	1998
Venezuela*	13 dicembre	1988 A	12 gennaio	1989
Yemen	14 luglio	2000 A	13 agosto	2000

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

- a Dal 3 giu. 1983 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
- b Dal 28 giu. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 3 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

Dichiarazione

Svizzera¹⁰

Il Consiglio federale svizzero interpreta l'articolo 4 della Convenzione nel senso che la Svizzera si impegna ad adempiere gli obblighi ivi contenuti alle condizioni previste dalla sua legislazione interna.

¹⁰ Art. 1 cpv. 1 del DF del 29 nov. 1984 (RU 1985 428).

